

Consiglio regionale della Toscana

LEGGE REGIONALE N. 37/2017 (Atti del Consiglio)

**Interventi normativi relativi alla seconda variazione al bilancio di previsione
2017-2019. Modifiche alla l.r. 86/2014 ed alla l.r. 82/2015.**

**Approvata dal Consiglio regionale nella
seduta del 26 settembre 2017**

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Interventi sul porto di Livorno. Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014
- Art. 2 - Interventi sul porto di Piombino. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015
- Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016)

Considerato quanto segue:

1. In relazione alla seconda variazione al bilancio di previsione 2017 – 2019 è necessario dare copertura legislativa ad alcuni dei movimenti contabili con tale variazione effettuati, modificando conseguentemente precedenti leggi finanziarie regionali;
2. È necessario rimodulare i tempi di erogazione dei contributi con i quali la Regione Toscana partecipa finanziariamente alla realizzazione degli interventi in attuazione del piano regolatore del porto di Piombino e della Darsena Europa nel porto di Livorno;
3. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

Art. 1

Interventi sul porto di Livorno.

Modifiche all'articolo 34 della l.r. 86/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037”.
2. Il comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 12.500.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 34 della l.r. 86/2014 la parola: “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.

Art. 2

Interventi sul porto di Piombino.

Modifiche all'articolo 19 della l.r. 82/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 82 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016), le parole: “per ciascuno degli anni dal 2017 al 2036” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2018 al 2037”.

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini del concorso regionale di cui al comma 1, è autorizzata una spesa fino a un massimo di euro 3.000.000,00 per ciascuno degli anni 2018 e 2019, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d'acqua”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2017 – 2019, annualità 2018 e 2019.”.
3. Al comma 4 dell'articolo 19 della l.r. 82/2015 la parola: “2036” è sostituita dalla seguente: “2037”.

Art. 3
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

IL PRESIDENTE
Eugenio Giani

IL SEGRETARIO
Giovanni Donzelli

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 25 settembre 2017, n. 27
divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 26 settembre 2017, n. 222

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Vittorio Bugli

Approvata in data 26 settembre 2017

Divenuta legge regionale 37/2017 (atti del Consiglio)